

RAGIONI DELLA DECISIONE

Questioni preliminari

1. In via preliminare deve chiarirsi l'ordine logico giuridico dell'esame delle questioni: il ricorso principale lamenta l'inammissibilità per tardività dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla società XXX dinanzi il Tribunale di Parma, oltre che, nel merito, l'erroneità del suo accoglimento, mentre il ricorso incidentale condizionato lamenta l'omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di giurisdizione.

Nel caso di specie, infatti, l'ordine delle questioni da esaminare non può trarsi dalla mera considerazione che il ricorso incidentale pone il tema della giurisdizione, che è preliminare rispetto alla decisione sul merito della causa. Infatti, da un lato, va valutato che la società XXX, che pone la suddetta questione, è risultata totalmente vittoriosa nel merito, avendo visto accolta la sua opposizione al decreto ingiuntivo e, dall'altro, che il ricorso principale pone il tema della inammissibilità per tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla ricorrente incidentale che lamenta l'omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di giurisdizione proposta in quella sede.

Dunque, tanto nell'ipotesi di infondatezza del ricorso principale quanto di suo accoglimento, la questione incidentale sul difetto di giurisdizione del giudice italiano è inammissibile e non può essere esaminata.

Infatti, quanto al profilo dell'eventuale infondatezza del ricorso principale questa Corte, con orientamento consolidato da oltre un ventennio - alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo secondo cui fine primario di questo è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito - ha affermato che il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte (che peraltro nella specie sussiste) e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita (ove quest'ultima sia possibile) da parte del giudice di merito, mentre qualora sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di Cassazione solo in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi di fondatezza del ricorso principale (Cass. Sez. un. n. 7637 del 2003; Cass. Sez. un. n. 23019 del 2007; Cass. Sez. un. n. 29349 del 2008; Cass. Sez. un. 5456 del 2009; Cass. Sez. un. n. 7381 del 2013; Cass. Sez. un. n. 4619 del 2015; Cass. Sez. un. n. 6138 del 2018).

Nella diversa ipotesi di accoglimento del ricorso principale, invece, l'omessa pronuncia sul difetto di giurisdizione diviene logicamente inammissibile perché proposta con un'opposizione a decreto ingiuntivo fuori termine e, dunque, allo stesso modo non esaminabile.

Sulla base di quanto detto consegue che è necessario esaminare in via prioritaria ed assorbente il ricorso principale.

Ricorso principale

1.1 Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 12 l. n. 218 del 1995 e 645 c.p.c. laddove la Corte di Appello di Bologna - chiamata a giudicare la regolarità della notificazione di un decreto

ingiuntivo emesso dal Tribunale di Parma e la tempestività della conseguente opposizione - violando la legge che regola il sistema italiano di diritto internazionale privato, nonché il codice di procedura civile, ha fondato la propria decisione unicamente su una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Versailles, adita dalla Resistente nella sua specifica qualità di Giudice dell'esecuzione in Francia.

La ricorrente sostiene di aver fornito innanzi al Giudice dell'opposizione italiano, ossia il Tribunale di Parma, prova circa la corretta notificazione dell'atto giudiziario in Francia corredato, come doveroso, di apposita "traduzione dell'atto, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento CE n. 1393 del 2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, in una lingua compresa dal destinatario oppure nella lingua ufficiale dello Stato di destinazione" (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 28509 dell'8 novembre 2018), il tutto, in ragione della competenza funzionale e inderogabile del predetto Tribunale di Parma nella sua qualità di ufficio giudiziario cui apparteneva il giudice che su istanza di YYY aveva emesso il decreto ai danni di XXX.

Invece il Tribunale di Nanterre e la Corte di Appello di Versailles erano stati aditi da XXX per statuire sugli atti di esecuzione posti in essere in Francia e non per esaminare il merito della controversia insorta tra YYY e XXX.

Secondo parte ricorrente, infatti, non è configurabile un rapporto di litispendenza tra l'opposizione a decreto ingiuntivo e l'opposizione a precetto intimato in virtù dello stesso titolo, atteso che con la prima si contesta, in sede di giudizio di cognizione, la sussistenza del credito azionato in via monitoria, mentre con la seconda è negato il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata, sicché non ricorre identità né del "*petitum*" e neppure della "*causa petendi*" (cfr. Cass. Civ., Sez. IV-1, ordinanza n. 29432 del 13 novembre 2019). Di conseguenza, il predetto Giudice d'oltralpe non poteva esaminare il merito della controversia e non poteva statuire in relazione al rispetto, o meno, delle condizioni e dei termini processuali afferenti alla notifica del decreto ingiuntivo e la sua opposizione

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art. 64, comma 1, lett. a), l.n. 218 del 1995 laddove la Corte di Appello di Bologna ha ritenuto di poter riconoscere, senza dare corso al procedimento di delibazione, la summenzionata sentenza della Corte di Appello di Versailles attribuendole valore di giudicato tra le parti e fondando su di essa il proprio convincimento.

Il Giudice di secondo grado ha errato nel ritenere che la decisione della Corte di Versailles "non necessitasse di specifico procedimento di delibazione". Ciò perché, come detto, la Corte di Appello di Versailles - e prima ancora il Tribunale di Nanterre - era stata adita ed aveva sentenziato nella sua specifica qualità di Giudice dell'esecuzione e non del merito. Il precedente francese richiamato dalla Corte di Bologna, quindi, essendo stato pronunciato da un organo giurisdizionalmente, oltre che funzionalmente, incompetente a decidere sulla regolarità della notificazione del decreto, nonché sulla successiva opposizione - proposta, in Italia, da XXX - necessitava, ai fini del suo riconoscimento, di specifica delibazione.

La sentenza di secondo grado, pertanto, si porrebbe in aperto ed evidente contrasto con l'art. 64, comma 1, lettera a) della l.n. 218/1995. L'errore della

Corte di Appello sarebbe ancora più evidente tenuto conto che nella stessa sentenza si dà atto che "i due giudizi (quello presente e quello definito con sentenza passata in giudicato in Francia) non hanno il medesimo oggetto.

Il Giudice di seconde cure, pertanto, avrebbe errato nel ritenere che il Collegio francese potesse conoscere la causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art. 650, commi 1 e 3, c.p.c. in ragione del fatto che la Corte di Appello di Bologna, erroneamente basandosi sulla sentenza della Corte di Appello di Versailles, ha ritenuto che l'opposizione incardinata da XXX - avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Parma in favore di YYY - fosse stata proposta tempestivamente.

La ricorrente eccepisce la violazione e la falsa applicazione della norma sopra indicata laddove la Corte di Appello di Bologna, in sentenza, non ha rilevato l'intempestività dell'opposizione proposta da XXX avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Parma.

La Corte di Bologna non avrebbe tenuto conto della disciplina che regola l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. che presuppone oltre l'irregolarità della notifica anche la prova che a causa di detta irregolarità l'opponente non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.

Il vizio che affligge la sentenza oggetto di gravame sarebbe tanto più evidente ove si consideri che la Corte di Appello non ha tenuto conto che, proprio nell'ambito del procedimento di opposizione celebratosi in Italia, la stessa XXX aveva riconosciuto come esistente la notifica del 2015, pur contestandone la regolarità (cfr. prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. XXX, pagg. 5 e ss); l'ammissione di XXX, circa l'effettiva conoscenza dell'atto, renderebbe palese l'errore della Corte di Appello.

In ogni caso, l'opposizione di XXX avrebbe dovuto essere giudicata come intempestiva perché incardinata oltre il termine di dieci giorni, prescritto dal terzo comma dell'art. 650 c.p.c., decorrente dal primo atto di esecuzione. A riguardo, la ricorrente evidenzia come il termine di cui al terzo comma dell'art. 650 c.p.c. e la disciplina ad esso sottesa rappresentino una clausola di salvaguardia per il creditore e per lo stesso ordinamento; ciò perché quand'anche l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto ingiuntivo in tempo utile per proporre l'opposizione ordinaria, la conoscenza del decreto coincide necessariamente con il primo atto di esecuzione che, in ragione di una presunzione rigida ed assoluta, rappresenta il *dies a quo* da cui decorre il termine decadenziale per l'opposizione tardiva.

La Corte di Appello di Bologna ha ritenuto che "non [fosse] configurabile in concreto una opposizione tardiva ex art. 650, terzo comma, c.p.c. e una conseguente inammissibilità della medesima per intempestività della stessa. Secondo il giudice del gravame la ricorrenza di tale fattispecie sarebbe esclusa dal fatto che, in presenza della valida notifica del decreto opposto in data 27 aprile 2016, la parte opponente aveva comunque diritto di proporre opposizione nel termine ordinario di 50 giorni a prescindere dal compimento di atti esecutivi" (cfr. sentenza di secondo grado, pag. 12).

Secondo parte ricorrente il Collegio bolognese avrebbe errato due volte: la prima nel non rilevare lo spirare del predetto termine ex art. 650, comma 3, c.p.c. e la seconda nel non aver tenuto conto del fatto che XXX avesse riconosciuto l'esistenza della notificazione dell'anno 2015 (cfr. prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. XXX, pagg. 5 e ss) il che - in ragione dell'effettiva conoscenza dell'atto notificato - renderebbe palesemente erroneo qualsiasi richiamo alla notifica del 27 aprile 2016, menzionata dal Giudice dell'esecuzione francese.

3.1 I tre motivi del ricorso principale, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono fondati.

La Corte d'Appello ha erroneamente ritenuto di doversi attenere alla statuizione della Corte d'Appello francese secondo cui il decreto ingiuntivo non era esecutivo in quanto ancora non erano decorsi i 50 giorni per proporre opposizione. La Società XXX, infatti, in quel giudizio aveva concluso nel senso che il termine di 50 giorni a sua disposizione per proporre opposizione contro il decreto del Tribunale di Parma del 3 agosto 2015 aveva cominciato a decorrere solamente dal 27 aprile 2016 e che detto decreto non aveva quindi alcuna efficacia esecutiva al 17 maggio 2016, data del pignoramento presso terzi. Questa tesi è stata accolta dalla Corte d'Appello di Versailles con sentenza passata in giudicato.

L'errore compiuto dalla Corte d'Appello di Bologna risiede nell'aver attribuito efficacia di giudicato alla affermazione della Corte d'Appello di Versailles circa la pendenza del termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo, ritenendola vincolante anche nel giudizio italiano, nonostante il Tribunale di Parma fosse il giudice funzionalmente competente ad esaminare la suddetta opposizione e mancassero i presupposti per il formarsi di un giudicato esterno sul punto. Tale statuizione, infatti, non tiene conto del principio consolidato secondo cui l'interpretazione delle norme giuridiche compiuta dal giudice non può mai costituire limite all'attività esecutiva esercitata da altro giudice, la quale, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può incontrare vincoli, non trovando riconoscimento, nell'ordinamento processuale italiano, il principio dello *stare decisis* (Cass. Sez. 5, 05/03/2024, n. 5822, Rv. 670813 - 01).

Il giudicato esterno, infatti, opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, *petitum* e *causa petendi* siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa. Per converso, la mera identità delle questioni giuridiche o di fatti da esaminare non crea alcun vincolo a carico del giudice investito del secondo giudizio - non applicandosi la regola dello "*stare decisis*" -, ma è al più suscettibile di venire in considerazione ai fini della condivisione delle argomentazioni svolte nella precedente sentenza, nella misura in cui le stesse appaiano pertinenti anche alla fattispecie oggetto del nuovo giudizio e risultino dotate di efficacia persuasiva tale da giustificare l'adesione ad esse (Cass. Sez. 1, 04/01/2024, n. 211, Rv. 670130 - 01).

Nella specie, dunque, non può attribuirsi valore di giudicato alla affermazione della Corte francese della non esecutività del decreto ingiuntivo per essere ancora pendente il termine per proporre opposizione, spettando, invece, al giudice (italiano) dell'opposizione stabilire la tempestività o meno della medesima opposizione sulla base dell'interpretazione delle norme che

disciplinano l'opposizione tardiva in caso di irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.

3.2 D'altra parte anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea in una recente sentenza ha affermato che: L'articolo 20, par. 1, del regolamento (CE) n. 805/2004, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, «osta a una normativa dello Stato membro dell'esecuzione che consente alla parte eseguita, nell'ambito dell'esecuzione di una decisione giudiziaria emessa e certificata come titolo esecutivo europeo, di opporsi a tale esecuzione con la motivazione che, nel corso del procedimento che ha portato alla pronuncia di tale decisione, la domanda giudiziale le è stata notificata o comunicata per posta raccomandata con ricevuta di ritorno, senza che essa sia redatta o accompagnata da una traduzione o in una lingua compresa da tale parte, o nella lingua ufficiale dello Stato membro dell'esecuzione o, se del caso, in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere effettuata la notificazione o la comunicazione di tale atto e senza che sia accompagnata dal modulo standard che figura all'allegato II del regolamento n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale» (Sentenza CGUE 27 novembre 2025, C-643/24, Manuel Costa Filhos, Lda. C. Oü Wine Port of Paldiski).

In tale pronuncia, infatti, si afferma (cpv 40) che, nell'impianto sistematico di detto regolamento, si esegue una netta ripartizione delle competenze tra, da un lato, i giudici e le autorità dello Stato membro d'origine e, dall'altro, quelle dello Stato membro dell'esecuzione, unitamente ai requisiti da osservare sia nell'ambito del procedimento che conduce all'adozione di una decisione relativa a un credito non contestato sia al momento dell'esecuzione di tale decisione. Detta ripartizione delle competenze deriva dal fatto che il credito e il titolo esecutivo europeo che lo accerta sono stabiliti in base al diritto dello Stato membro d'origine, mentre il procedimento di esecuzione è disciplinato, conformemente a tale disposizione, dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2023, Lufthansa Technik AERO Alzey, C-393/21, EU:C:2023:104, punto 38).

La CGUE ha evidenziato come, qualora la parte eseguita non sia intervenuta nel procedimento di merito al termine del quale è stata emessa la decisione certificata come titolo esecutivo europeo e lamenti che, nel corso del procedimento che ha condotto alla pronuncia di tale decisione, la domanda giudiziale non le è stata notificata, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007, in una lingua compresa da tale parte o nella lingua ufficiale dello Stato membro dell'esecuzione e non è stata accompagnata dal modulo standard di cui all'allegato II di tale regolamento, che consente di informarla del diritto di cui disponeva di rifiutare di ricevere l'atto da notificare o da comunicare, tale motivo riguarda la validità della certificazione della decisione da eseguire come titolo esecutivo europeo, la quale può essere contestata, come ricordato ai punti 41 e 52 della presente sentenza, solo dinanzi ai giudici dello Stato membro d'origine non rientrando tra quelli previsti agli articoli 21 e 23 del regolamento n. 805/2004, che consentono di rifiutare, sospendere o limitare l'esecuzione di una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo (punti 54, 55 e 56 della sentenza citata).

3.3 Inoltre, deve osservarsi come tra i due giudizi tenuti il primo davanti al giudice italiano e il secondo dinanzi quello francese non ricorre identità né del "*petitum*" e neppure della "*causa petendi*" atteso che con il primo di opposizione a decreto ingiuntivo si contesta, in sede di giudizio di cognizione, la sussistenza del credito azionato in via monitoria, mentre con la seconda è negato il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata (Cass. Sez. 6, 13/11/2019, n. 29432, Rv. 656094 - 01).

Deve aggiungersi anche che il riconoscimento automatico della sentenza della Corte d'Appello francese è stato erroneamente ricondotto dalla Corte d'Appello di Bologna all'applicazione dell'art. 64, lettere da a) a g) della legge n. 218 del 1995 e non del regolamento UE n.1215/2012 e senza considerare che, in ogni caso, ricorreva l'ipotesi di cui alla lett. f) della norma citata circa la pendenza del processo davanti a un giudice italiano che aveva avuto inizio prima del processo straniero.

In realtà nel caso di materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 1968 (oggi Regolamento UE n.1215/2012) la fonte primaria per il riconoscimento delle sentenze nell'ambito degli Stati membri dell'Unione europea è il citato regolamento UE n.1215/2012 che all'art. 36 prevede (al primo comma) che la decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare e, al terzo comma, che se l'esito di un procedimento pendente davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro dipende dalla soluzione di una richiesta di diniego di riconoscimento sollevata in via incidentale, tale autorità giurisdizionale è competente al riguardo.

Infatti, ai sensi dell'art. 29 del suddetto regolamento n.1215 del 2012, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31, paragrafo 2, qualora davanti alle autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le medesime parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita in precedenza.

A tal proposito deve richiamarsi l'orientamento secondo il quale: In tema di litispendenza internazionale, la disciplina degli artt. 29 e 30 Reg. UE n. 1215 del 2012 condivide con l'ordinamento interno la finalità di evitare conflitti tra giudicati che costituirebbero ostacolo al riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro ma si fonda su criteri logici e presupposti giuridici diversi dalla pregiudizialità ex art. 295 c.p.c., perché viene sempre in rilievo il criterio della prevenzione temporale, in ragione dell'assenza di un giudice sovranazionale chiamato a regolare possibili conflitti di giurisdizione, essendo prevista la sospensione necessaria del processo da parte dell'autorità giurisdizionale successivamente adita in caso di identità di cause (litispendenza, ravvisabile anche in caso di continenza o anche di cosiddetta

"continenza per specularità") e la sospensione facoltativa per l'ipotesi di connessione (Cass. Sez. 6, 31/03/2021, n. 8822, Rv. 664843 - 02).

Infatti, la litispendenza internazionale presuppone, oltre all'identità delle parti, l'identità dei risultati pratici perseguiti dalle domande, a prescindere dall'identità del loro "*petitum*" immediato e del titolo specifico che esse fanno valere.

Nella specie, la causa era cominciata dinanzi al Tribunale di Parma con la richiesta di decreto ingiuntivo proposta da YYY. Sul punto deve ribadirsi l'orientamento consolidato secondo cui ove la causa sia introdotta col rito monitorio, il giudizio deve ritenersi pendente alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, trovando applicazione il criterio di cui all'ultimo comma dell'art. 39 c.p.c., come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, senza che rilevi la circostanza che l'emissione del decreto e la sua notifica siano avvenuti successivamente, agli effetti dell'art. 643, comma 3, c.p.c. (Cass. civ., sez. VI-3, 14 marzo 2016, n. 4987; Cass. civ., sez. I, 21 settembre 2015, n. 18564; Cass. civ., sez. VI-2, 4 settembre 2014, n. 18707; Cass. civ., sez. VI-3, 26 aprile 2012, n. 651).

Dunque, anche in applicazione delle regole sul riconoscimento automatico delle sentenze rese in ambito europeo, il Tribunale di Parma in primo grado e la Corte d'Appello di Bologna in secondo grado, funzionalmente competenti a giudicare dell'opposizione a decreto ingiuntivo, dovevano autonomamente valutarne la tempestività senza poter attribuire alcun effetto preclusivo di giudicato alla sentenza della Corte d'Appello di Versailles.

In altri termini, la Corte d'Appello di Bologna, così come in primo grado il Tribunale di Parma, nell'interpretazione dell'art. 650 c.p.c. al fine di esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione fatta dalla Società XXX, non poteva ritenersi vincolata dal passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di Versailles che, peraltro, riguardava solo il rifiuto di eseguire il pignoramento presso terzi.

3.4 Pertanto, una volta accertata l'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo, alla luce della disciplina interna e, in particolare, del citato art. 650 c.p.c. la circostanza rilevante era stabilire il momento della sua effettiva conoscenza e, da tale momento, far decorrere il termine per proporre l'opposizione, salvo il termine finale di dieci giorni dal primo atto di esecuzione (art. 650, primo e terzo comma, c.p.c.).

Nella specie, risulta, per la stessa ammissione dell'opponente, che quest'ultima nonostante avesse avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non aveva proposto l'opposizione, ritenendo che data l'irregolarità della notifica non fosse necessario (vedi pag. 22 del controricorso e ricorso incidentale condizionato), sicché una volta affermato il potere-dovere del giudice italiano di valutare la tempestività dell'opposizione al decreto ingiuntivo, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, la stessa è inammissibile in quanto tardiva, essendo decorsi sia il termine di cui all'art. 650, primo comma, c.p.c. (e tanto basterebbe) sia quello di cui all'art. 650, terzo comma, c.p.c. La società XXX, infatti, nel rispondere con il controricorso ai motivi di censura, ammette di aver conosciuto del decreto ingiuntivo nonostante l'irregolarità della sua notifica ma sostiene che il termine per proporre opposizione decorrerebbe solo dal 27 aprile 2016, momento della notifica del titolo e dell'attestato ex art. 53 del Regolamento EU n. 1215/2012 con il quale la parte ricorrente ha proceduto al pignoramento presso terzi dell'importo di euro 1.658.276,85.

In proposito deve ribadirsi l'interpretazione del tutto consolidata dell'art. 650 c.p.c. che regola l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo secondo cui non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente -

che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.

Tale prova nella specie, come si è detto, è smentita dalla stessa società XXX che invece vuole sostenere la tesi che a prescindere dalla effettiva conoscenza del decreto il termine per proporre opposizione decorre solo dalla valida notifica del decreto ingiuntivo avvenuta con la seconda notifica del 27 aprile.

Peraltro, nella specie, oltre a risultare violato il primo comma dell'art. 650, c.p.c. che vieta al debitore esecutato di rimanere inerte in caso di notifica irregolare del decreto monitorio qualora lo abbia comunque conosciuto, onerandolo di proporre l'opposizione nel termine ordinario decorrente dall'effettiva conoscenza, l'opposizione è tardiva anche ai sensi del terzo comma dell'art. 650 c.p.c. che pone il termine di chiusura di dieci giorni dal primo atto di esecuzione. L'art. 650 c.p.c. ammette l'opposizione tardiva, entro il termine originario fissato nel decreto d'ingiunzione, dal momento in cui l'opponente ha avuto conoscenza del provvedimento monitorio invalidamente notificato (l'ipotesi, prevista dal primo comma, individua un termine "ordinario" di "chiusura", decorrente dalla conoscenza del decreto) e un termine di chiusura nel caso l'ingiunto abbia acquisito conoscenza dell'ingiunzione a seguito del compimento di un valido atto di esecuzione.

La giurisprudenza di legittimità non pone le due ipotesi normative in alternativa tra loro e, anzi, «nel caso di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, l'articolo 650 cod. proc. civ. prevede, al primo comma, il termine ordinario per la sua proposizione decorrente dalla conoscenza del decreto irregolarmente notificato, e distintamente, al terzo comma, il termine di chiusura di dieci giorni dal compimento del primo atto di esecuzione; ne consegue che il termine stabilito dal terzo comma non esclude l'operatività di quello previsto dal primo comma.

Deve darsi continuità al seguente principio di diritto: In tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, l'art. 650 c.p.c. prevede, al primo comma, il termine ordinario di quaranta giorni per la sua proposizione, con decorrenza dalla conoscenza del decreto irregolarmente notificato, e, distintamente, al terzo comma, un termine di chiusura di dieci giorni dal compimento del primo atto di esecuzione, quest'ultimo da intendersi riferito esclusivamente all'atto esecutivo diretto al destinatario dell'ingiunzione di pagamento; ne consegue che i due termini, quello ordinario e quello finale, interagiscono tra di loro e, per l'ammissibilità dell'opposizione tardiva, occorre che nessuno di essi sia invano decorso (Così di recente Cass. Sez. 3, 07/06/2025, n. 15221, Rv. 675337 - 01 che richiama Cass. Sez. 2, 06/11/2024, n. 28600, Cass. Sez. 3, 16/05/2023, n. 13365, Cass. Sez. 6-2, 19/01/2023 n. 1673, Cass. Sez. 6-3, 08/09/2017, n. 20999, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24398 del 01/12/2010).

Tale principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite anche in tema di ingiunzione europea allorché si è detto che: In tema di ingiunzione di pagamento europea, il termine per la proposizione del riesame, nei casi di cui all'art. 20, comma 1, del Reg. CE n. 1896 del 2006, si identifica in quelli desumibili dall'art. 650 c.p.c., quale disposizione che disciplina il relativo procedimento in Italia, sicché esso va individuato nel termine previsto dall'ordinamento italiano per l'opposizione tempestiva a decreto ingiuntivo, qualora non sia iniziata l'esecuzione, ovvero,

quale termine finale, in quello di cui al terzo comma del cit. art. 650, quando l'esecuzione sia iniziata (Sez. Unite, sentenza n. 7075 del 20 marzo 2017).

Ricorso incidentale condizionato

4.1 La Società XXX, come si è detto in premessa, ha formulato anche motivo di ricorso incidentale condizionato così rubricato: violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 1), 3) e 4), c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di giurisdizione.

La ricorrente incidentale censura la sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano proposta sia in primo grado che in appello e ribadisce la competenza giurisdizionale dell'autorità giudiziaria francese, richiamando la previsione dell'art. 25 Regolamento UE 1215/2012 con riguardo alla deroga pattizia alla competenza giurisdizionale.

Infatti, YYY nel ricorso per decreto ingiuntivo aveva dedotto il mancato pagamento da parte di XXX dei *plat bords* che la stessa YYY aveva acquistato e preso a noleggio per l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto tra le parti. Dunque, il titolo della domanda era la responsabilità contrattuale di XXX e il contratto di appalto concluso tra le parti alla clausola 61, trascritta nel motivo, individua l'autorità giudiziaria cui le parti hanno demandato la risoluzione delle controversie nel Tribunale del Commercio di Nanterre in Francia. Inoltre, anche l'art. 11 della transazione conclusa tra le medesime parti, e trascritta nel motivo, contiene una clausola analoga. Peraltro, in ogni caso, anche in base agli ordinari criteri di competenza sarebbe competente il giudice francese: sia in applicazione del foro del convenuto ex art. 4 Reg. UE 1215/2012, essendo la società XXX società di diritto francese, sia, in applicazione dell'art. 7, co.1, lett.a), del citato Regolamento, essendo in Francia il luogo di esecuzione di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di appalto.

4.2 Come si è detto nelle questioni preliminari l'accoglimento del ricorso principale, implica l'inammissibilità del ricorso incidentale condizionato, in quanto l'omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di giurisdizione non poteva essere esaminata data l'inammissibilità dell'opposizione nella quale la stessa è stata proposta.

5. Si impone pertanto l'accoglimento dei tre motivi del ricorso principale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale, la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta dalla società XXX avverso il decreto ingiuntivo n. 1629/2015 emesso dal Tribunale di Parma in data 3 agosto 2015.

6. La Corte ritiene che ricorrano le condizioni per procedere alla compensazione delle spese del giudizio di legittimità stante la novità della questione trattata avente ad oggetto il rapporto tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che si è svolto dinanzi al giudice italiano e il giudizio di opposizione al pignoramento presso terzi che si è svolto dinanzi alle Corti francesi e tenuto conto altresì della sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 della Corte Costituzionale.

6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie i tre motivi del ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c. dichiara inammissibile l'opposizione proposta dalla società XXX avverso il decreto ingiuntivo n. 1629/2015 emesso dal Tribunale di Parma in data 3 agosto 2015. Spese compensate.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della Corte Suprema di cassazione in data 13 gennaio 2026.

IL PRESIDENTE

Pasquale D'Ascola